

DELIBERA N. 347



Camera di Commercio
Genova

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Riunione della Giunta Camerale di lunedì 19 dicembre 2022 - Ore 15.06

Presenti	Assenti		
☒	☐	Sig. Luigi ATTANASIO	- Presidente
☒	☐	Gr. Uff. Paolo Cesare ODONE	- Vicepresidente Vicario
☒	☐	Dott.ssa Paola NOLI	- Vicepresidente
☒	☐	Sig. Paolo CORSIGLIA	
☒	☐	Dott. Stefano MESSINA	
☐	☒	Sig. Giovanni MONDINI	
☒	☒	Dott. Felice NEGRI	
☒	☐	Sig. Massimiliano SPIGNO	
☒	☐	Dott. Ruggero REGGIARDO	- Presidente Revisori dei Conti
☒	☐	Dott. Gian Alberto MANGIANTE	- Revisore dei Conti
☒	☐	Dott. Giuseppe NOVELLI	- Revisore dei Conti
☒	☐	Dott. Maurizio CAVIGLIA(*)	- Segretario Generale

(*) Il dott. Caviglia esce prima della trattazione delle delibere nn. 368 e 369. Svolge le funzioni di Segretario della riunione, a norma dell'art.22 c.2 del Regolamento di Giunta, il dott. Razeto.

Assistono il Segretario Generale il Dirigente Vicario, Dott. Marco Razeto, e la sig.ra Angela Modestini. Partecipano alla riunione i consiglieri sig. Alessandro Cavo, in qualità di Presidente dell'Azienda Speciale "WTC Genoa", ing. Filippo Delle Piane, in qualità di Presidente della Consulta per le infrastrutture e l'urbanistica.

N. 347 del 19.12.2022

Oggetto: Art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Il PRESIDENTE riferisce:

Il primo comma dell'art 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 prevede che, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, il successivo terzo comma determina poi la scadenza temporale entro cui adottare tale provvedimento, ovvero entro il 31 Dicembre di ogni anno e le modalità di trasmissione dello stesso.

Il RELATORE ricorda che con provvedimento n. 187 del 23 settembre 2017 in conformità alle disposizioni previste dall'art. 24 del predetto D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 la Giunta aveva compiuto per il nostro Ente la ricognizione e conseguente revisione straordinaria delle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente.

Tale provvedimento era stato adottato seguendo le disposizioni dettate dall'articolo 20, comma 2, integrato dalle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 100/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che aveva introdotto, in sede di prima applicazione degli articoli 20 e 24, particolari deroghe.

In particolare, al fine di poter redigere il provvedimento relativo al Nostro Ente, occorre tener presente che l'Allegato A accluso all'articolo 26 comma 2 che aveva previsto l'inapplicabilità dell'articolo 4 del decreto 175/2016 alle società elencate nel sopracitato allegato, è stato integrato dal Gruppo Ligurcapital, oltre al già presente Gruppo Filse.

Analogamente, in deroga al punto d) dell'articolo 20 comma 2, il Decreto Legislativo n. 100 ha introdotto all'articolo 26 comma 12-quinquies le seguenti disposizioni che prevedono: "Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo

al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20."

Il RELATORE ricorda inoltre che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità 2019) all'articolo 1, comma 723, ha decretato l'inserimento dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.lg. 175/2016 del seguente comma: "5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione".

L'art. 16 del D.L. 73/2021, convertito con Legge 23.07.21 n. 106 (comma 3bis), ha aggiunto all'art. 24 del TUSP (D.Lgs. n.175 del 2016), un ulteriore comma 5-ter il quale proroga anche per l'anno 2022 la norma che disapplica, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (comma 5-bis).

Il prospetto riepilogativo, realizzato allo scopo di evidenziare, per ciascuna delle partecipazioni possedute dall'Ente Camerale, tutti gli elementi non discrezionali rilevanti al fine dell'applicazione della norma di cui trattasi, è stato redatto sulla base delle "Schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) e della revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione (art.20 commi 1 e 4 D.Lgs. 175/2016" predisposte dal Ministero Economia e Finanza in adeguamento alle indicazioni ricevute dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti con protocollo n 6458 del 17/11/2021.

È altresì previsto che il provvedimento di ricognizione sia inviato alla sezione della Corte dei Conti competente, nonché alla struttura istituita presso il Ministero dell'Economia ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs., al fine della verifica del puntuale adempimento degli obblighi di Legge.

Nel caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dalla Legge il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della

società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Con i provvedimenti n. 303 del 3 dicembre 2018, 370 del 9 dicembre 2019 e 380 del 16 dicembre 2019 e con provvedimento n 312 del 14 dicembre 2020 e 328 del 14 dicembre 2021 la Giunta Camerale ha compiuto per il nostro Ente la ricognizione prevista per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.

L'ultimo provvedimento adottato aveva previsto quanto segue:

confermare il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle seguenti società, costituite nell'ambito del sistema camerale nazionale:

- Infocamere - Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni;
- Tecnoservicecamere società consortile per azioni;
- Uniontrasporti società consortile a responsabilità limitata;
- Consorzio per l'Innovazione Tecnologica - s.c.r.l. in breve DINTEC;
- Ecocerved società consortile a responsabilità limitata", in breve "Ecocerved s.c.a.r.l.";
- IC Outsourcing società consortile a responsabilità limitata;
- Sistema Camerale Servizi società a responsabilità limitata;
- Tecno Holding - società per azioni;
- Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione Promos Italia S.c.r.l.;

Di confermare il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle indirettamente partecipate e controllate società del sistema Camerale nazionale di seguito enumerate:

- Unimercatorum srl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera scarl;
- Aries scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera scarl;
- I.Ter scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera scarl
- AgroQualità per tramite la partecipazione diretta posseduta in Dintec Scarl
- Si.Camera Scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Dintec Scarl
- Ecocerved scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa

- Infocamere scpa per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecnoservicecamere scpa
- Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Ecocerved scarl
- Ecocerved scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
- Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
- Iconto srl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
- Retecamere scarl in liquidazione per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
- Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Ecocerved scarl
- Tinexta spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding spa
- BCC Roma per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding spa
- BCC Roma per tramite la partecipazione diretta posseduta in Retecamere scarl

Di confermare il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle società:

- Porto Antico di Genova S.p.A.,
- Societa' Gestione Mercato S.c.p.A.,
- Aeroporto di Genova S.p.A.,
- Autostrada dei Fiori S.p.A.,
- Autostrada Ligure Toscana S.p.A.,
- Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Fi.l.s.e. S.p.A.,
- Infrastrutture Recupero Energia Ag.Reg.Ligure - I.R.E. S.P.A.,
- Società regionale della Liguria per l'Internazionalizzazione delle imprese Liguria International soc. cons. p.a.,
- Rete Fidi Liguria - società consortile per azioni di garanzia collettiva fidi;
- Ligurcapital S.p.A. - società per la capitalizzazione della piccola e media impresa;

Di confermare il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di commercio nelle società di seguito elencate, considerate le rinnovate disposizioni inserite dell'art 1 comma 723 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ovvero:

- Ianua Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione (ISICT);
- SIIT società consortile per azioni siglabile SIIT S.c.p.A.;
- Agenzia di Sviluppo GAL Genovese s.r.l.;

- Sviluppo Genova S.p.A.;

Di prendere atto dell'avvenuta alienazione della Società Osservatorio Ligure Marino per la pesca e l'ambiente - società cooperativa consortile;

Di prevedere il recesso, concordato con la Società Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova (COARGE) cooperativa a responsabilità limitata;

Di prendere atto delle indicazioni di razionalizzazione indicate dalla nota di Unioncamere nei confronti delle partecipazioni indirettamente possedute della Società Tecno Holding S.p.A..

Relativamente alle partecipazioni riferite al sistema camerale nazionale sono state recepite le indicazioni in relazione alle politiche di razionalizzazione in merito alle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle indirettamente partecipate e controllate società del sistema Camerale nazionale fornite da Unioncamere Nazionale con nota n. 0026430/U del 16/12/2022, indicazioni usualmente recepite dalle Camere di Commercio italiane.

Nell'ambito delle partecipazioni in un primo tempo destinate alla dismissione e interessate dalle disposizioni dell'art 1 comma 723 della legge 30.12.2018, n. 145 il RELATORE, con particolare riferimento alla Società Sviluppo Genova S.p.A., ritiene opportuno richiamare altresì il provvedimento n. 112 del 26.4.2021 con cui la Giunta Camerale stabilì di avvalersi delle facoltà nella circostanza consentite da tale disposizione, in termini di esercizio dei diritti sociali e di temporanea conservazione della relativa partecipazione.

Il Relatore ricorda inoltre che nel corso dell'anno 2021 è stata alienata la partecipazione in Osservatorio Ligure Marino per la pesca e l'ambiente - società cooperativa consortile mentre a seguito della trasformazione in S.c.r.l del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza ora Innexa S.c.r.l è stata riconosciuta all'Ente Camerale una quota di partecipazione per € 11.700;

Sempre nell'ambito delle partecipazioni possedute occorre evidenziare che nel corso dell'anno 2022 a seguito dei provvedimenti indicati sono state effettuate le seguenti acquisizioni:

- Provvedimento n. 27 del 31 gennaio 2022 adottato in conseguenza del Provvedimento n. 208 del 12 luglio 2021 la Giunta Camerale ha disposto la sottoscrizione di una quota della Società Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l. al costo di € 4.499,75
- Provvedimento n. 55 del 28 febbraio 2022 la Giunta Camerale ha deliberato di ribadire l'indirizzo precedentemente espresso teso ad allineare la partecipazione della Camera di Commercio nel

capitale della Società Porto Antico Spa alla quota posseduta da Regione Liguria per il tramite della controllata Filse. Tale operazione dovrebbe effettuarsi tramite la sottoscrizione parziale dell'aumento di capitale sociale a pagamento scindibile. Tale investimento per effetto dell'allineamento dovrebbe avere un'entità pari a € 950.786 versamento che dovrebbe essere effettuato entro il mese di dicembre 2022

- Acquisizione a titolo gratuito delle partecipazioni societarie possedute dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria che, al fine di completare il processo di liquidazione della stessa concretizzata lo scorso 01/08/2022 a seguito atto notarile Notaio Alessandro Mari repertorio 29526(1T), ha conferito alla Camera di Commercio di Genova le seguenti quote:

- n. 11.385 azioni del valore nominale di € 1 relative a Rete Fidi Liguria S.c.p.A. di garanzia collettiva Fidi pari al 52,53% della quota complessiva ceduta da Unioncamere Liguria;
- quota di partecipazione del valore nominale di € 1.313,25 relativa a "CONFART LIGURIA consorzio di garanzia fidi" pari al 52,53% della quota complessiva ceduta da Unioncamere Liguria;
- n. 1000 azioni del valore nominale di € 0.52 relative a TECNOSERVICECAMERE S.c.p.A;

Occorre inoltre ricordare che In data 23 marzo 2022, sono state cedute all' Agenzia italiana per l'internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l. n. 150 azioni della Società Infocamere S.c.p.a. (valore nominale € 465,00 e valore contabile 688,03) al corrispettivo di Euro 1.366,33

Il Relatore evidenzia inoltre la necessita di concordare con la Società Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova (COARGE) cooperativa a responsabilità limitata considerata l'importanza strategica la soluzione migliore per il recesso dalla stessa.

Il quadro delle partecipazioni possedute dall'Ente Camerale, fatto salvo quanto precedentemente esposto negli allegati facenti parte integrante della presente proposta di deliberazione, non evidenzia ulteriori elementi di novità in ordine agli obblighi di dismissione derivanti dall'art 20 del Decreto Legislativo 175 del 12 agosto 2016 e ss.mm.ii. ferme restando le condizioni precedentemente adottate dalla Giunta Camerale in ordine all'applicazione dell'art 1 comma 723 della legge n 145/2018;

Il Relatore inoltre ricorda che il Ministero dello Sviluppo Economico in data 9.10.2020, con prot. N. 235074, aveva trasmesso la Circolare n. 3/V con la quale sono state segnalate le conseguenze

delle disposizioni previste dall'art. 61 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 5, lettere a) e b) che ha modificato i commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 580, trasformando l'originaria autorizzazione ministeriale in comunicazione da rendere al Ministero dello sviluppo economico, in merito alle partecipazioni alle strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale ed alla costituzione di aziende speciali.

In ottemperanza alle disposizioni previste da tale circolare l'Ente nel corso dell'anno 2022 ha comunicato al Ministero in base ai criteri ricevuti l'elenco delle Partecipazioni possedute e le variazioni intercorse.

La GIUNTA CAMERALE

Udita la relazione del PRESIDENTE;

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolar modo, gli artt. 3, 4, 5, 9, 20 e 24;

Visto il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica -, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017 e considerate le modifiche da questo apportate al medesimo Decreto legislativo;

Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolar modo, agli effetti riferiti in narrativa, l'art. 2 comma 4; che dispone "Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico" e l'art. 14, comma 5, lett. b)

Visto l'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219;

Visti gli articoli 9, comma 2bis e 19, dello Statuto Camerale

Richiamato l'articolo unico, commi 611 e 612 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

Richiamato l'articolo 1 comma 723 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Richiamato l'art. 16 del D.L. 73/2021, convertito con Legge 23.07.21 n. 106 (comma 3bis),

Richiamati gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro, integrati e coordinati con le "Schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) e della revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione (art.20 commi 1 e 4 D.Lgs. 175/2016" predisposte dal Ministero Economia e Finanza come indicato dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti con nota protocollo n 6458 del 17/11/2021.

Considerato che in data 16/12/2022 è pervenuta la nota Unioncamere n. 0026430/U avente per oggetto le indicazioni relative alle politiche di razionalizzazione in merito alle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle indirettamente partecipate e controllate società del sistema Camerale nazionale;

Richiamati e confermati i propri precedenti provvedimenti n. 288 del 4.10.2010, n. 62 del 23.03.2015 n. 187 del 23.09.2017, n. 303 del 3.12.2018, n. 370 del 9.12.2019 e n. 380 del 16.12.2019, n. 312 del 14 dicembre 2020 e 328 del 14 dicembre 2021;

Richiamato che, con tali provvedimenti, è già stato deliberato il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle società Infocamere - Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni, Tecnoservicecamere società consortile per azioni, Uniontrasporti società consortile a responsabilità limitata, Consorzio per l'Innovazione Tecnologica s.c.r.l. - in forma abbreviata DINTEC, Ecocerved società consortile a responsabilità limitata, o in breve Ecocerved s.c.a.r.l., IC Outsourcing società consortile a responsabilità limitata, Sistema Camerale Servizi società consortile a responsabilità limitata - in breve Si.Camera s.c.r.l., Tecno Holding S.p.A., costituite nell'ambito del sistema camerale nazionale con specifiche finalità di supporto al perseguimento di fini istituzionali delle Camere di Commercio;

Considerato che la società Infocamere S.c.p.A. si configura come una società "in-house providing" partecipata da tutte le Camere di Commercio italiane che gestisce nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio stesse un sistema informatico nazionale specifico per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori e che risulta pertanto indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge in capo agli enti camerali (D.Lgs. 219/2016 art. 4 co. 2 lettere d), e che la stessa assicura, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di registri, albi e ruoli.

Considerato che la società Tecnoservicecamere S.c.p.A. fornisce servizi di global service nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura e che, operando anch'essa in regime di "in-house providing", svolge servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei propri soci, li supporta nei settori progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, global service e facility management, offrendo inoltre un servizio di assistenza tecnico-amministrativa, competenze strumentali all'attività dell'ente (D. Lgs .175/2016 art. 4 comma 2 lettera d);

Considerato che la società Uniontrasporti, società consortile a responsabilità limitata, contribuisce alla realizzazione di obiettivi di ammodernamento, potenziamento e razionalizzazione, efficienza e funzionalità nel settore delle infrastrutture materiali ed immateriali, a sostegno della competitività delle imprese e dei territori ed è la società "in-house providing" del sistema camerale sui temi infrastrutturali supportando - con attività di ricerca, studi e approfondimenti - il sistema camerale a sviluppare e migliorare il complesso delle infrastrutture a disposizione delle imprese (D.Lgs. 219/2016 art. 4 co. 2 lettere d);

Considerato che per la società Uniontrasporti, società consortile a responsabilità limitata, non ricorrono ad oggi le condizioni previste al punto d) dell'articolo 20 comma 2 in applicazione dell'art. 16 del D.L. 25/05/2021 n.73 convertito con L. 23/07/2021 n. 106.

Considerato inoltre che, Unioncamere con la nota n 0026430/U, ritiene comunque opportuno il mantenimento della partecipazione nella società Uniontrasporti considerato che il fatturato medio triennale della società Uniontrasporti si conferma in forte crescita. Sulla base del bilancio preconsuntivo 2022, il fatturato medio del triennio 2020/21/22 sarà superiore al milione di euro come previsto dal Tusp.

Considerato che la società Consorzio per l'Innovazione Tecnologica - s.c.r.l. in forma abbreviata DINTEC, ha per oggetto principale l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle piccole e medie imprese ed è una Società consortile tra il Sistema Camerale (Unioncamere Italiana, 40 Camere di commercio, 8 Unioni regionali) ed Enea, e che anch'essa rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle Camere di Commercio, producendo servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro funzioni (D.Lgs. 219/2016 art. 4 co. 2 lettere d);

Considerato che la società Ecocerved, società consortile a responsabilità limitata ha come oggetto la progettazione, la realizzazione, la gestione di sistemi informativi per le procedure camerali in tema di ambiente e svolge inoltre attività di formazione ambientale, producendo e distribuendo dati inerenti all'ambiente e all'ecologia, essendo anch'essa una società "in house" del sistema camerale nazionale che rispetta le finalità e gli scopi statuari propri delle Camere di Commercio, e che produce servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro funzioni, quali la gestione informatica dell'Albo Gestori ambientali, la gestione telematica del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, del registro telematico dei Gas Fluorurati e dei relativi adempimenti previsti dalla normativa di riferimento in capo agli Ente Camerali (D.Lgs. 219/2016 art. 4 co. 2 lettere d);

Considerato che la società IC Outsourcing, società consortile a responsabilità limitata, è una società operante in regime di "in-house providing" partecipata dal sistema camerale avente lo scopo di fornire servizi, a favore dei consorziati, volti all'immagazzinamento e alla conservazione, anche ottica, di archivi cartacei, all'acquisizione ed elaborazione dati, svolgendo dunque un'attività strumentale alle funzioni delle Camere di commercio socie (D. lgs175/2016 art. 4 comma 2 lettera d);

Considerato che la società Sistema Camerale Servizi - Si Camera s.c.r.l., realizza per le Camere di Commercio socie servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo e che essa è una società "in-house" partecipata dal sistema camerale che svolge una funzione strumentale all'attività delle Camere di commercio socie (D. lgs175/2016 art. 4 comma 2 lettera d);

Considerato che la società Tecno Holding - Società per Azioni, posseduta dall'Ente Camerale nella misura del 1,86%, gestisce partecipazioni in società italiane ed estere, per le quali svolge attività di indirizzo strategico e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo, e che nell'ambito della propria gestione finanziaria, amministra e gestisce parte rilevante dei beni immobili del sistema camerale e promuove fondi d'investimento a sostegno di attività produttive (D.Lgs. 219/2016 art. 4 co. 3);

Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 111 del 23 Aprile 2018 relativo alla costituzione della Società Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione Promos Italia S.c.r.l. e richiamata la Nota n 563326 del 29 Dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale veniva comunicato il positivo esito del procedimento di approvazione della partecipazione della Camera di Commercio di Genova alla costituzione della Società Nazionale per l'internazionalizzazione, che ha manifestato i suoi effetti in Data 18 Aprile 2018 con la Costituzione dell'Agenzia Italiana per

l'Internazionalizzazione Promos Italia S.c.r.l. nella quale il nostro Ente ha sottoscritto inizialmente una quota di € 10.000,00 pari al 5% del Capitale Sociale.

Richiamato altresì il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 15 gennaio 2019 con il quale ai sensi dell'art 4 comma 2 della Legge 580/1993 e successive modificazioni è stata approvata la sottoscrizione da parte della Camera di Commercio dell'aumento di Capitale Sociale della Società Agenzia italiana per l'internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l. al fine di mantenere invariata la quota di partecipazione posseduta;

Considerato che la società Agenzia italiana per l'internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l. svolge attività di consulenza per informazione, formazione, supporto organizzativo ed assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali, operando anch'essa in regime di "in-house providing", (D.Lgs. 219/2016 art. 4 comma 2 lettera d);

Considerato che le società appena descritte, ovvero Infocamere - Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni, Tecnoservicecamere società consortile per azioni, Uniontrasporti società consortile a responsabilità limitata, Consorzio per l'Innovazione Tecnologica - s.c.r.l. in forma abbreviata DINTEC, Ecocerved società consortile a responsabilità limitata o in breve Ecocerved s.c.a.r.l., IC Outsourcing società consortile a responsabilità limitata, Società Sistema Camerale Servizi S.r.l Si Camera s.c.r.l., Tecno Holding - società per Azioni, Agenzia italiana per l'internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l. costituite nell'ambito del sistema camerale nazionale svolgono servizi strumentali essenziali al fine del conseguimento dei compiti istituzionali ovvero di valorizzazione del patrimonio in favore del sistema camerale italiano e della Camera di Commercio di Genova;

Considerato che in ordine alle partecipazioni possedute nelle società in house nazionali del sistema camerale, con protocollo n 0026430/U del 16/12/2022, Unioncamere Nazionale ha trasmesso l'aggiornamento delle schede di monitoraggio utili alla redazione del presente provvedimento di razionalizzazione alla data del 31 dicembre 2021.

Considerato che in tali schede si evincono le seguenti indicazioni compatibili con partecipazioni societarie posseduta dalla Camera di Commercio di Genova:

- Si conferma il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società, costituite nell'ambito del sistema camerale nazionale:
 - Infocamere - Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni;
 - Tecnoservicecamere società consortile per azioni;

- Uniontrasporti società consortile a responsabilità limitata;
- Consorzio per l'Innovazione Tecnologica - s.c.r.l. in breve DINTEC;
- Ecocerved società consortile a responsabilità limitata", in breve "Ecocerved s.c.a.r.l.";
- IC Outsourcing società consortile a responsabilità limitata;
- Sistema Camerale Servizi società a responsabilità limitata;
- Tecno Holding - società per azioni;
- Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione Promos Italia S.c.r.l.;
- Si conferma il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle indirettamente partecipate e controllate società del sistema Camerale nazionale di seguito enumerate:
 - Unimercatorum srl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera scarl;
 - Aries scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera scarl;
 - I.Ter scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera scarl
 - AgroQualità per tramite la partecipazione diretta posseduta in Dintec Scarl
 - Si.Camera Scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Dintec Scarl
 - Ecocerved scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
 - Infocamere scpa per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecnoservicecamere scpa
 - Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Ecocerved scarl
 - Ecocerved scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
 - Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
 - Iconto srl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
 - Retecamere scarl in liquidazione per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
 - Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Ecocerved scarl
 - Tinexta spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding spa
 - BCC Roma per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding spa

- BCC Roma per tramite la partecipazione diretta posseduta in Retecamere scarl

Viste le seguenti indicazioni di razionalizzazione già parzialmente avviate:

Si prevede la dismissione per le seguenti società possedute dalla Camera di Commercio nelle indirettamente partecipate e controllate società del sistema Camerale nazionale:

- RS Records Store spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding spa;
- HAT ORIZZONTE SGR spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding spa;
- S.A.G.A.T. spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding spa;

In relazione alla partecipazione in Tecnoholding S.p.A. si rileva inoltre quanto segue:

- Nel febbraio 2022, Tecno Holding ha venduto ad Horizon S.r.l. - socio di maggioranza di HAT SGR S.p.A - la propria residua partecipazione del 30% nella società;
- Nel mese di marzo 2022 Tecno Holding ha ceduto a 2i Aeroporti SpA l'intera sua partecipazione in SAGAT S.p.A.
- Nel corso del 2022 è proseguita l'attività di liquidazione della RS Record Store S.p.A. che è previsto possa concludersi entro il 2023 con la definizione dell'ultimo contenzioso pendente relativo ad una causa con Unipol. Al riguardo, Tecno Holding d'intesa con gli altri soci valuterà la migliore linea da seguire anche alla luce dell'andamento del giudizio. Sempre con l'obiettivo di accelerare la possibile dismissione della partecipazione, Tecno Holding ha anche avviato discussioni preliminari con Modoc Srl - anch'essa socio di RS Record Store S.p.A - circa la possibile cessione a Modoc Srl della sua partecipazione.
- Nel corso del 2022 sono state assegnata a Tecno Holding in sede di liquidazione del Fondo Sistema Infrastrutture quote in RE Parcheggi Via Livorno Srl, Orizzonte Solare Srl, Ambraverde 3 S.p.A. per le quali si prevede la liquidazione o la dismissione nel corso del 2023.

Considerato che la società Porto Antico di Genova S.p.A., partecipata dal Comune di Genova, dalla Camera di Commercio dalla Società Filse e dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, ha l'obiettivo di restituire l'area dell'antico porto alla città rendendola vivibile e godibile tutto l'anno attraverso la realizzazione di iniziative culturali, lo sviluppo dell'attività

congressuale e la costruzione di strutture di interesse generale per creare un polo di attrazione turistica nazionale e internazionale;

Considerato che la Società Gestione Mercato S.c.p.A gestisce la struttura del Mercato Ortofrutticolo di Genova che si estende su un'area complessiva di 82.000 mq. con una superficie coperta di 32.000 mq. al cui interno agiscono gli operatori grossisti, con dislocazione della struttura con accesso immediato alla rete autostradale e la vicinanza con la piastra logistica e con il Porto di Genova;

Considerato che la società Aeroporto di Genova S.p.A., controllata da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, gestisce le infrastrutture aeroportuali, fornisce i servizi di assistenza a terra degli aeromobili nonché svolge complessivamente tutte le attività connesse al trasporto aereo;

Considerato che la società Autostrada dei Fiori S.p.A. è la Società autostradale che gestisce in regime di concessione il tratto autostradale Savona - Ventimiglia che attraversa il territorio della regione Liguria e in parte della Provincia di Genova, per complessivi Km. 113,3;

Considerato che, analogamente, la società SALT S.p.A. è la Società autostradale che gestisce in regime di concessione in particolare la tratta autostradale da Livorno a Sestri Levante, interessando pertanto anche il territorio della Provincia di Genova;

Considerato che le summenzionate società Porto Antico di Genova S.p.A., Società Gestione Mercato S.c.p.A, Aeroporto di Genova S.p.A., Autostrada dei Fiori S.p.A., SALT S.p.A, perseguono fini di interesse generale gestendo infrastrutture trasportistiche, o di interesse economico generale ovvero di gestione di reti funzionali a tali servizi costituendo, in esse, la partecipazione camerale esplicazione delle funzioni istituzionali fatte palesi dall'art. 2 commi 2 e 4 della Legge n. 580/93, in sinergia con altre istituzioni pubbliche e private e considerato che tali partecipazioni possono pertanto ricondursi alla fattispecie di cui all'articolo 4 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Considerato che la Società Filse Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. - è il soggetto tecnico che supporta e assiste la Regione Liguria e gli altri enti territoriali liguri nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli interventi a sostegno del sistema economico ligure, e che, in quanto struttura "in-house" della Regione Liguria, la sua azione si inquadra prevalentemente nell'ambito della strategia economica volta a sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la crescita strutturale del sistema produttivo regionale;

Considerato che la Società Rete Fidi Liguria - società consortile per Azioni di garanzia collettiva fidi - svolge attività di supporto alle richieste di finanziamento in favore delle piccole e medie imprese, fornendo loro garanzie nell'accesso ai capitali necessari per la loro crescita, e considerato che Rete Fidi Liguria è stata costituita il 01 gennaio 2013 dalla fusione di preesistenti confidi settoriali;

Considerato che la Società I.R.E. S.p.A. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - nasce nel 2014, in attuazione della Legge Regionale n.6/2011 "Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica", dalla fusione di tre società tecniche regionali con competenze nei settori della pianificazione e certificazione energetica, dei progetti europei, della riqualificazione edilizia e urbana, dell'edilizia residenziale sociale e della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, delle infrastrutture e della riqualificazione ambientale;

Considerato che, dal punto di vista societario I.R.E. S.P.A. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - è una società interamente pubblica, "in-house" di Regione Liguria attraverso FI.L.S.E. S.p.A. che detiene il 79,02% del capitale e, diversi altri Enti territoriali ed Enti pubblici, quali Comuni, Provincie, A.R.T.E., Camere di Commercio, Università di Genova ed opera quale stazione appaltante per conto dei soci e quale articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante Regionale;

Considerato che la Società Regionale della Liguria per l'internazionalizzazione delle imprese - Liguria International S.c.p.A. - è una società del gruppo FI.L.S.E., partecipata, oltre che dalla stessa Filse Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. -, anche dalle Camere di Commercio liguri ed è soggetto attuatore delle politiche regionali in tema di internazionalizzazione e di coordinamento delle iniziative progettate dai diversi attori del sistema economico locale con particolare riguardo all'agricoltura, alla cooperazione internazionale, al turismo e al marketing territoriale;

Considerato che le sopracitate Società Filse Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., Rete Fidi Liguria - società consortile per Azioni di garanzia collettiva fidi, I.R.E. S.p.A. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure e Società Regionale della Liguria per l'internazionalizzazione delle imprese - Liguria International S.c.p.A., in quanto controllante e controllate o collegate del gruppo FILSE di cui all'allegato "A" al D.Lgs n. 175/2016 ricadono nella disciplina derogatoria di cui all'art. 26 comma 2 dello stesso Decreto;

Considerato, inoltre, come le stesse costituiscano nel contempo estrinsecazione della missione istituzionale delle Camere di

Commercio di sostegno e promozione del sistema delle imprese e delle economie locali nelle forme più volte richiamate, garantiscano il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nell'ambito della molteplicità dei settori di intervento su cui la Camera di Commercio è impegnata, in particolare sotto il profilo della fattispecie della produzione di servizi di interesse generale;

Considerato che la Società LIGURCAPITAL S.p.A. - società per la capitalizzazione della piccola e media impresa - costituita nel 1989, allo scopo di assumere partecipazioni al capitale di rischio di aziende localizzate sul territorio ligure, attraverso l'utilizzo di fondi propri e Fondi Europei affidati dalla Regione Liguria, è a controllo pubblico essendo il capitale sociale al 98,70% detenuta dalla Società Filse Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A e che la stessa, rientrando nelle finalità sopra indicate e nello stesso gruppo FILSE, è altresì autonomamente contemplata nel citato allegato "A" al D.Lgs. 175/2016 in forza delle modifiche ad esso apportate dal successivo D.Lgs. 16.6.2017 n. 100;

Richiamato il proprio provvedimento n. 187 del 23.9.2017, adottato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19.8.2016 n. 175 e ss.mm.ii., e confermato con il provvedimento n. 303 del 18 dicembre 2018 con i quali la Giunta aveva deliberato la dismissione delle partecipazioni detenute nelle società:

- Osservatorio Ligure Marino per la pesca e l'ambiente - società cooperativa consortile
- Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova (COARGE) cooperativa a responsabilità limitata;
- Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione (ISICT),
- SIIT società consortile per azioni siglabile SIIT S.c.p.A.,
- Sviluppo Genova S.p.A.;
- Agenzia di Sviluppo GAL Genovese s.r.l.;

Richiamato il provvedimento n. 35 del 28 gennaio 2019 con il quale per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 5 bis dell'art 24 del D.lgs 175/2016 introdotto dall'art 1 comma 723 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 veniva consentito il mantenimento delle partecipazioni detenute nelle società:

- Osservatorio Ligure Marino per la pesca e l'ambiente - società cooperativa consortile;
- Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione (ISICT);
- SIIT società consortile per azioni siglabile SIIT S.c.p.A.;
- Agenzia di Sviluppo GAL Genovese s.r.l.;

Considerato che tali disposizioni sono state ulteriormente prorogate con l'introduzione del comma 5-ter per effetto

dell'entrata in vigore dell'art. 16 del D.L. 73/2021, convertito con Legge 23.07.21 n. 106 (comma 3bis);

Considerato che nel corso del 2021 si è conclusa la procedura di cessione della partecipazione in Società Osservatorio Ligure Marino;

Considerato che nel corso del 2019 il Consorzio - Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione (ISICT) ha apportato svariate modifiche allo statuto sociale variando tra l'altro la denominazione in Consorzio IANUA e nell'ambito di una corretta applicazione della norma di revisione delle partecipazioni la natura giuridica della stessa risulta pertanto esclusa dall'ambito di applicazione delle procedure di razionalizzazione previste della Legge 175/2016.

Richiamato che, con precedente provvedimento n. 257 del 21 dicembre 2015, in esito a modifiche dello statuto della società, la Giunta Camerale ha deliberato di dare mandato al Presidente e al Segretario Generale di adottare le iniziative volte alla dismissione della partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Genova nella società Sviluppo Genova S.p.A. e che tale indirizzo è stato recepito nel precedente provvedimento della Giunta Camerale n. 53 del 13 marzo 2017 in vigore della rinnovata disciplina in materia di dismissione di partecipazioni pubbliche.

Considerato che in ordine alla Società Sviluppo Genova S.p.A., è stata avviata la procedura di dismissione mediante la pubblicazione di bando d'asta pubblica in data 28 Maggio 2018 e che tale procedura si è conclusa in data 30 Luglio 2018 in seguito alla mancanza di manifestazioni di interesse in data 16 Ottobre 2018 è stato comunicato il recesso dalla società

Considerato che anche in ordine alla Società Sviluppo Genova S.p.A. sussistono le condizioni di sospensione previste dell'art 1 comma 723 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 reiterate dalla Legge 23.07.21 n. 106 (comma 3bis), e che, in ordine alle procedure di richiesta di recesso e conseguente liquidazione della quota l'Amministratore Unico, con Nota protocollo 2025 del 6 Novembre 2018 ha rilevato il ruolo chiave ricoperto dalla Società in ordine alle criticità derivanti dal crollo del viadotto Ponte Morandi per effetto del quale la Società in esame ha stipulato un accordo quadro con il Comune di Genova per la realizzazione e gestione tecnica, progettazione e coordinamento alla sicurezza di nuove opere di viabilità, in virtù dell'importanza delle stesse, ha chiesto al Nostro ente di soprassedere alla richiesta di liquidazione sottolineando peraltro il conseguimento di un risultato positivo nel bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018 che riporta un utile di € 87.185 confermato da un utile di € 89.261 nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, un utile di € 41.359 nel bilancio chiuso al 31

dicembre 2020 e un utile di € 63.380 nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.

Richiamato altresì il proprio precedente provvedimento n 112 del 26 aprile 2021 col quale la Giunta Camerale stabilì di avvalersi delle facoltà nella circostanza consentite da tale disposizione, in termini di esercizio dei diritti sociali e di temporanea conservazione della relativa partecipazione.

Considerato che in ordine alla Società Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova, è stata avviata la procedura di dismissione mediante la pubblicazione di bando d'asta pubblica in data 26 giugno 2018 e che tale procedura si è conclusa in data 12 settembre 2018 in seguito alla mancanza di manifestazioni di interesse in data 16 ottobre 2018 è stato esercitato il recesso dalla società, ma considerata l'importanza strategica della stessa è stata evidenziata la necessita di concordare con la Società Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova (COARGE) cooperativa a responsabilità limitata, la soluzione migliore per il recesso dalla stessa;

Richiamato altresì il comma 4 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 175/2016 che prevede "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4";

Considerato che per effetto delle sopracitate sospensioni nel corso del 2022 è stato dato inizio alle operazioni di razionalizzazione come evidenziato nell'allegata relazione e che le stesse proseguiranno nel corso del 2023.

Considerato che la società Retecamere - società consortile a responsabilità limitata" in breve "Retecamere - s.c.r.l." in liquidazione è stata posta in liquidazione a far data dal 4 settembre 2013;

Considerato che la società S.T.L. Terre di Portofino Società Consortile a responsabilità limitata in liquidazione è stata posta in liquidazione con atto del 01/01/2017 iscritto nel Registro delle imprese in data 8/2/2017;

Considerato che in data 23 marzo 2022, sono state cedute all'Agenzia italiana per l'internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l. n. 150 azioni della Società Infocamere S.c.p.a. (valore nominale € 465,00 e valore contabile 688,03) al corrispettivo di Euro 1.366,33;

Considerato che l'analisi delle partecipazioni possedute non presenta particolari criticità;

Avuto riguardo alla programmazione strategica dell'Ente Camerale, approvata dal Consiglio Camerale, con deliberazione del 25 ottobre 2021 e, in margine alle centrali valutazioni di pubblico interesse, alla ragguardevole redditività di alcune tra le predette partecipazioni;

Ritenuto che le partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio, ad eccezione di quelle riferite a società poste in liquidazione, debbano ritenersi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente anche in ordine agli obiettivi strategici da esso perseguiti;

Considerato il prospetto realizzato allo scopo di evidenziare, per ciascuna delle partecipazioni possedute dall'Ente Camerale, tutti gli elementi non discrezionali rilevanti al fine dell'applicazione della norma di cui trattasi, prospetto redatto in conformità alle "Schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) e della revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione (art.20 commi 1 e 4 D.Lgs. 175/2016" predisposte dal Ministero Economia e Finanza in adeguamento alle indicazioni ricevute dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti con protocollo n 6458 del 17/11/2021.

Unanime,

d e l i b e r a

Di confermare il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle seguenti società, costituite nell'ambito del sistema camerale nazionale:

- Infocamere - Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni;
- Tecnoservicecamere società consortile per azioni;
- Uniontrasporti società consortile a responsabilità limitata;
- Consorzio per l'Innovazione Tecnologica - s.c.r.l. in breve DINTEC;
- Ecocerved società consortile a responsabilità limitata", in breve "Ecocerved s.c.a.r.l.";
- IC Outsourcing società consortile a responsabilità limitata;
- Sistema Camerale Servizi società a responsabilità limitata;
- Tecno Holding - società per azioni;
- Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione Promos Italia S.c.r.l.;

- Innexa S.c.r.l trasformata nell'esercizio 2021 in Società consortile a responsabilità limitata;

Di confermare il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle indirettamente partecipate e controllate società del sistema Camerale nazionale di seguito enumerate:

- Unimercatorum srl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera scarl;
- Aries srl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera scarl;
- I.Ter scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera srl
- AgroQualità per tramite la partecipazione diretta posseduta in Dintec Scarl
- Si.Camera Scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Dintec Scarl
- Ecocerved scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
- Infocamere scpa per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecnoservicecamere scpa
- Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Ecocerved scarl
- Ecocerved scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
- Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
- Iconto srl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
- Retecamere scarl in liquidazione per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
- Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Ecocerved scarl
- Tinexta spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding spa
- BCC Roma per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding spa
- BCC Roma per tramite la partecipazione diretta posseduta in Retecamere scarl

Di confermare il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle società:

- Porto Antico di Genova S.p.A.,
- Società Gestione Mercato S.c.p.A.,
- Aeroporto di Genova S.p.A.,

- Autostrada dei Fiori S.p.A.,
- Autostrada Ligure Toscana S.p.A.,
- Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Fi.l.s.e. S.p.A.,
- Società regionale della Liguria per l'Internazionalizzazione delle imprese Liguria International soc. cons. p.a.,
- Rete Fidi Liguria - società consortile per azioni di garanzia collettiva fidi;
- Ligurcapital S.p.A. - società per la capitalizzazione della piccola e media impresa
- Infrastrutture Recupero Energia Ag.Reg.Ligure - I.R.E. S.P.A.;

Di confermare il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di commercio nelle società di seguito elencate, considerate le rinnovate disposizioni inserite dell'art 1 comma 723 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 16 del D.L 25/05/2021 n. 73 convertito con L. 23/07/2021 n. 106 ovvero:

- SIIT società consortile per azioni siglabile SIIT S.c.p.A.;
- Agenzia di Sviluppo GAL Genovese s.r.l.;

Di confermare quanto stabilito con la propria precedente deliberazione n. 35 del 28 gennaio 2019 e n 112 del 26 aprile 2021 in ordine alla partecipazione dell'Ente Camerale alla società Sviluppo Genova S.p.A.;

Di confermare la partecipazione della Camera di Commercio in Ianua Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione costituendo, in essa, l'esplicazione delle funzioni istituzionali fatte palesi dall'art. 2 commi 2 e 4 della Legge n. 580/93 ma la cui natura giudica lo pone al di fuori del Patrimonio mobiliare dell'Ente, e conseguentemente al di fuori del percorso di razionalizzazione previsto dal Decreto Legislativo 175/2016, fermo restando gli obblighi di censimento sull'apposita piattaforma del Ministero del Tesoro;

Di concordare con la Società Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova (COARGE) cooperativa a responsabilità limitata, considerata l'importanza strategica, la soluzione migliore per il recesso dalla stessa;

Di dare atto delle acquisizioni di quote e/o azioni nelle seguenti società, avvenute nel corso dell'anno 2022, e pertanto sottoposte a razionalizzazione periodica a partire dall'esercizio successivo, confermandole, ove occorra, contestualmente:

- Società Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l.

- Porto Antico S.p.A. (incremento quota a seguito parziale sottoscrizione aumento Capitale Sociale)
- Rete Fidi Liguria S.c.p.A. di garanzia collettiva Fidi (incremento della quota di possesso a seguito conferimento Unioncamere Liguria in fase di liquidazione)
- Confart Liguria consorzio di garanzia fidi" a seguito conferimento da Unioncamere Liguria in fase di liquidazione;
- Tecnoservicecamere S.c.p.A; incremento della quota a seguito conferimento Unioncamere Liguria in fase di liquidazione

Di prendere atto e di condividere le indicazioni di razionalizzazione indicate dalla nota di Unioncamere nei confronti delle partecipazioni indirettamente possedute della Società Tecno Holding S.p.A.;

Di prendere atto del perdurare dello stato di liquidazione che interessa le società Retecamere s.r.l.; S.T.L. Terre di Portofino società consortile a responsabilità limitata;

Di predisporre una apposita relazione sull'attuazione del piano, relativo alle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio al 31 dicembre 2021 evidenziando le procedure di razionalizzazione e di trasmetterla alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Di approvare il prospetto realizzato allo scopo di evidenziare, per ciascuna delle partecipazioni possedute dall'Ente Camerale, tutti gli elementi non discrezionali rilevanti al fine dell'applicazione della norma di cui trattasi, prospetto redatto sulla base dello schema indicato dalla Corte dei Conti con le "Schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) e della revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione (art.20 commi 1 e 4 D.Lgs. 175/2016" predisposte dal Ministero Economia e Finanza in adeguamento alle indicazioni ricevute dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti con protocollo n 6458 del 17/11/2021

Di predisporre e inserire nell'apposita piattaforma informatica predisposta dal Ministero dell'Economia e delle finanze tutti dati afferenti alla presente deliberazione in ordine alle procedure di dismissione avviate a seguito della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche in ottemperanza alle disposizioni dell'art 24 D. Lgs. 175/2016;

Di aggiornare in tal modo il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie corredato dell'apposita relazione tecnica, già approvato con

provvedimento n 303 del 18 dicembre 2018 e redatto ai sensi del combinato disposto dell'articolo unico, comma 612, della Legge n. 190/2014 e del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dei relativi allegati alla competente Sezione della Corte dei Conti, ai sensi degli articoli 24 comma 1 del D.Lgs. 175/2016, alla Struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016, per gli adempimenti di cui allo stesso Decreto Legislativo., nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5 del D.Lgs. n. 219/2016.

Allegati

Il Presidente

f.to Sig. Luigi Attanasio

Il Segretario Generale
f.to Dott. Maurizio Caviglia



Per copia conforme ad uso amministrativo

IL DIRIGENTE VICARIO

Dott. Marco RAZETO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "RAZETO", written over the printed name.